



COMUNE DI PERUGIA

SETTORE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

UNITÀ OPERATIVA

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO

ORDINANZA

N. 520 DEL 11.06.2021

OGGETTO: LIMITAZIONE ORARIO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE/SUPERALCOLICHE DA PARTE DI: PUBBLICI ESERCIZI - ATTIVITA' ARTIGIANALI - ATTIVITA' COMMERCIALI - AREA CENTRO STORICO E AREA FONTIVEGGE - DAL 11 GIUGNO AL 03 LUGLIO 2021.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute quale diritto fondamentale dell'individuo da intendersi anche in senso ampio, quale benessere psico-fisico della persona, una delle cui componenti fondamentali è costituita dal riposo notturno;
- l'articolo 41 della Costituzione sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata, affermando al tempo stesso che essa "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana";
- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein), affermando il libero accesso alle attività economiche e al loro esercizio, prevede altresì, al considerando n. 56, che, "conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, la salute degli animali e la protezione dell'ambiente urbano costituiscono motivi imperativi di interesse generale [...che] possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni" alla libera concorrenza, nel rispetto dei "principi di necessità e proporzionalità";
- l'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), ha modificato l'art. 3, comma 1 del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006, prevedendo che alle "attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande" non si applichino le limitazioni inerenti al "rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata

di chiusura infrasettimanale dell'esercizio", stabilendo altresì, al secondo comma, quale principio generale dell'ordinamento la libera concorrenza, la quale, tuttavia, deve svolgersi nel rispetto dei vincoli *"connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali"*;

- la circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28.10.2011, sulle disposizioni che hanno, di fatto, introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, ha ritenuto possibile che: *"specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"*;

EVIDENZIATO che:

- l'art. 6 del D.L. 117 del 03.08.2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 160 del 02.10.2007 stabilisce:
 - per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 03.00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive;
 - per gli esercizi di vicinato di cui agli artt. 4, comma 1 lett. d), e 7 del D.L.vo 31.03.1998 n. 114, e successive modificazioni, di interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24:00 alle ore 06:00;
- l'Amministrazione Comunale al fine di arginare il fenomeno dell'abuso di alcool e limitare i rischi connessi alla vendita/detenzione di bevande in contenitori di vetro, in Centro Storico ed in zona Fontivegge, ha adottato i seguenti provvedimenti, attualmente in vigore:
 - provvedimento prot. 2012/0051063 del 05.04.2012 e successivo provvedimento di modifica prot. 2014/0100505 del 04.06.2014 con il quale è stato stabilito, tra l'altro, il divieto, per tutti i pubblici esercizi del Centro Storico e di Fontivegge, ricadenti nelle vie di cui agli elenchi allegati agli stessi, una riduzione rispettivamente alle ore 01.30 e alle ore 24.00, dell'orario di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rispetto alla normativa nazionale, nonché il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici, dalle ore 20.00 e fino alle 06.00 del giorno successivo, fatta eccezione per il periodo di svolgimento della manifestazione Umbria Jazz;
 - ordinanza sindacale n. 370 del 03.05.2021, con la quale è stato stabilito, per il periodo dal 04.05.2021. al 31.10.2021, a carico dei titolari di esercizi di vicinato, dei titolari di distributori automatici (ex D.L.vo 114/98) e degli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona del Centro Storico e di Fontivegge, per come individuati dagli elenchi allegati al sopracitato provvedimento, il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro/lattine (dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo - nei giorni di sabato e domenica, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo), nonché il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro e lattine per il consumo delle stesse su area pubblica, nei confronti dei soggetti fruitori delle sopraccitate aree/vie;

CONSIDERATO che l'allentamento delle misure di contenimento, introdotte dalla normativa anticovid, unitamente alle temperature più gradevoli e l'imminente stagione estiva, incentiva, specie nei fine settimana, la frequentazione di spazi pubblici da parte dei residenti e favorisce l'afflusso di turisti nel capoluogo, apprezzato come città d'arte e meta culturale e religiosa, anche per mezzo del trasporto ferroviario, la cui stazione è ubicata in Fontivegge;

CONSIDERATO, altresì, che:

- nonostante le misure disposte con i sopracitati provvedimenti, permangono criticità nelle predette aree caratterizzate dal fenomeno della movida notturna, anche per la presenza di numerosi pubblici esercizi ed attività commerciali che a prezzi molto scontati vendono alcool "c.d. shottini", fino tarda notte;
- l'asporto di bevande alcoliche all'esterno delle attività può favorire la cessione delle stesse, da parte di soggetti maggiorenni legittimati all'acquisto, ad altri soggetti minorenni, il tutto sfuggendo al controllo del gestore, obbligato a vendere alcolici ai soli soggetti maggiorenni;
- il consumo di bevande alcoliche motivo di aggregazione giovanile, favorisce assembramenti spontanei nelle vicinanze delle attività, con pregiudizio del necessario distanziamento sociale dettato dalla normativa anticovid, e causa di disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone;
- le aree ove con più frequenza sono soliti intrattenersi gruppi di persone, talvolta anche numerosi, sono da individuare nelle vie e piazze indicate negli allegati di cui ai sopracitati provvedimenti;

RILEVATO che:

- in presenza di assembramenti con un numero elevato di persone, risulta limitata l'operatività delle Forze di Polizia, chiamate ad intervenire per accertare/reprimere violazioni amministrative, con il rischio di aggravare la situazione con tensioni che possono sfociare in disordini e violenze;
- stante il divieto di vendita di bevande alcoliche in contenitori di vetro e lattine, imposte con i citati provvedimenti, le stesse vengono attualmente cedute in bicchieri di plastica;

TENUTO CONTO che:

- l'Amministrazione Comunale, al fine di migliorare le condizioni di decoro e sicurezza urbana, ha intrapreso iniziative volte a rendere la città il più possibile gradita, accogliente e ospitale, implementando l'illuminazione, aumentando i servizi per la ripulitura delle aree da rifiuti, installando nuove telecamere, in aree della città con maggiori criticità;
- per contro i quotidiani episodi di inciviltà connessi all'uso e all'abuso di alcool aumentano il senso di insicurezza percepito dalla cittadinanza e dai turisti;
- pervengono al Sindaco, e alla Polizia Municipale segnalazioni di disagio per fenomeni connessi all'uso e all'abuso di alcol (urla, schiamazzi, rifiuti abbandonati, vomito e urine nelle vie più nascoste della città, ecc.);
- dal mese di marzo al mese di maggio sono progressivamente aumentati gli accessi al Pronto soccorso dell'Ospedale S. Maria della Misericordia per abuso di alcool, come da nota dell'Azienda Ospedaliera di Perugia acquisita al protocollo generale del Comune di Perugia al n. 110140 del 07.06.2021;

PRESO ATTO che:

- la locale Questura con nota prot. 2021/0112910 del 10.06.2021 ha segnalato che la recente abolizione delle restrizioni alla circolazione nelle ore serali e notturne ha determinato afflussi di persone nell'area del Centro Storico e del quartiere di Fontivegge che talvolta danno luogo ad episodi di intemperanza dovuti probabilmente anche all'uso di sostanze alcoliche;

- con la medesima nota è stato richiesto di valutare l'adozione di un provvedimento amministrativo volto a limitare la vendita per asporto, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle ore serali del venerdì e del sabato nelle aree pubbliche del Centro Storico e della zona di Fontivegge, al fine di contenere problematiche di ordine e sicurezza pubblica;

VALUTATO che:

- alla luce di quanto sopra, i provvedimenti e le iniziative ad oggi adottati non risultano sufficienti a tutelare adeguatamente, la civile convivenza, il decoro, la sicurezza urbana in relazione ai fenomeni correlati all'assunzione di bevande alcoliche, nonché l'ordine e la sicurezza pubblica, per come segnalato dalla locale Questura;
- necessita pertanto l'introduzione di ulteriori limitazioni alla vendita di bevande alcoliche/superalcoliche, volte a contemperare gli interessi meritevoli di tutela che risultano coinvolti, ovvero, da una parte la salute pubblica, il benessere psicofisico connesso con il riposo notturno e la quiete pubblica, nonché la civile e pacifica convivenza e il decoro urbano e dall'altra il libero esercizio dell'attività economica;

RITENUTO, per quanto sopra illustrato:

- adottare un provvedimento urgente al fine di scoraggiare e rendere meno probabile l'accesso e la disponibilità di bevande alcoliche, in modo da ridurre, se non eliminare, le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazioni lesive della salute pubblica, della civile convivenza, del decoro e della vivibilità della città;
- prevedere, a carico dei destinatari dei sopracitati provvedimenti, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche/superalcoliche, in qualunque contenitore, nei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 23:00 alle 06:00 del giorno successivo, per il periodo dall'11 giugno al 03 luglio 2021, ovvero prima dell'inizio della manifestazione Umbria Jazz, durante la quale come di consueto si assiste ad un rafforzamento del meccanismo di ordine pubblico volto a prevenire anche fenomeni connessi all'abuso di alcool;
- di prevedere, altresì, il divieto di detenzione di bevande alcoliche/superalcoliche in qualsiasi contenitore per il consumo delle stesse su area pubblica nei confronti dei soggetti fruitori delle aree di cui agli allegati elenchi, nei giorni ed orari di cui sopra;

DATO ATTO che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;

VISTA la normativa in materia di emergenza sanitaria da Covid 19 che individua nell'obbligo del distanziamento sociale e nel divieto di assembramento le misure comportamentali necessarie per evitare e contenere la diffusione dei contagi;

VISTO:

- l'articolo 50 del D.Lvo 267/2000, così come modificato con D.L. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 48/2017, a norma del quale il Sindaco, tra l'altro, come rappresentante della Comunità locale può adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di *“superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*;
- l'articolo 54, comma 4 e 4 bis del D.Lvo 267/2000, così come modificato con D.L. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 48/2017, a norma del quale il Sindaco, nelle vesti di Ufficiale del Governo, adotta ordinanze *“contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”* comprendendovi quei provvedimenti *“diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di [...] fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di*

- violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti*";
- l'articolo 54, comma 6 del D.L.vo 267/2000, così come modificato con D.L. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 48/2017, ai sensi del quale *"in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi..."*;
 - l'art. 9 del T.U.L.P.S. che statuisce: *"Oltre le condizioni stabilite dalla legge chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga d'imporgli nel pubblico interesse"*;
 - il D.M. 05.08.2008, recante *"Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione"*, che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente;

Vista la legge 17.12.2010, n. 217 avente ad oggetto *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza"*;

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 7 bis;

Visto l'art. 16, comma 2 della legge 689/81 come modificato dall'art. 6-bis della legge 125/2008 di conversione del D.L. 92/2008;

Visto l'atto di Giunta Comunale n. 23 del 27.01.2011;

ORDINA

per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente richiamate,

- ai titolari di pubblici esercizi, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, ai titolari di distributori automatici (ex D.L.vo 114/98) ed agli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona del Centro Storico e di Fontivegge, nelle vie di cui agli allegati elenchi, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche/superalcoliche, in qualunque contenitore, nei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 23:00 alle 06:00 del giorno successivo, per il periodo dall'11 giugno al 03 luglio 2021;
- ai soggetti fruitori delle aree di cui agli allegati elenchi, il divieto di detenzione di bevande alcoliche/superalcoliche in qualsiasi contenitore, per il consumo delle stesse su area pubblica, nei giorni ed orari di cui sopra.

INFORMA

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento di detta somma.

Qualora i soggetti destinatari del presente provvedimento non adottino e non rendano effettive tutte le misure organizzative, necessarie al fine di dare piena e completa attuazione al presente provvedimento, al fine della tutela della salute pubblica, della civile convivenza, nonché del decoro e della sicurezza urbana, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di assumere decisioni ulteriori.

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Perugia ai sensi dell'art. 54 del

D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché, ove lo ritenga necessario, richieda al Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l'attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell'Ordine.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, e reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Perugia e sul sito internet del Comune di Perugia, viene trasmesso alla Questura di Perugia, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Perugia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, al Comando Carabinieri Forestali.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

ANDREA ROMIZI

DATI RIEPILOGATIVI	
Area/e di intervento:	
Provvedimento/i:	
Soggetto:	